Il Giudice pone al CTU il seguente quesito: "Quanto ai rapporti azionati in via monitoria da parte opposta (mutui chirografari, aperture di credito, conto corrente n. 5256094 (già conto corrente Cariverona n. 017103998518, acceso il 29.06.2000), qualora ciò risulti possibile stante la documentazione prodotta in atti (che non comprende il contratto di conto corrente sopra menzionato), il C.T.U., letti gli atti e i documenti di causa, assunte informazioni dalle parti o da terzi, anche enti pubblici, esaminata la documentazione prodotta e/o depositata in Cancelleria o acquisita dalle parti (quelli ritualmente depositati e ricostituiti), proceda:

- a. all'accertamento delle condizioni contrattuali: descriva la tipologia delle operazioni bancarie poste in essere tra le parti ed oggetto di causa indicandone la data o le date di inizio e l'eventuale termine indicando separatamente le voci contrattuali previste per il calcolo degli interessi, commissione di massimo scoperto, calcolo giorni di valuta;
- b. a descrivere lo sviluppo degli affidamenti concessi dalla banca nel corso del rapporto;
- c. all'accertamento della regolamentazione negoziale delle commissioni di massimo scoperto (d'ora in avanti CMS). Verifichi, in particolare, se la CMS è stata convenuta per iscritto e se per essa siano indicati i criteri volti a determinarla. In caso affermativo, indichi l'importo della commissione senza capitalizzazione fino all'applicazione della delibera CICR/ 2000; diversamente la escluda, ad ogni effetto, sino alla chiusura del rapporto
- d. all'esclusione dei costi non dovuti in quanto non pattuiti o non dovuti ex lege (es. imposte o tasse);
- e. all'accertamento dell'usurarietà lamentata: verifichi, a tal fine, se il tasso degli interessi applicato dall'istituto di credito risulti o no usurario secondo i parametri della legge, in conformità alle formule di calcolo previste nelle istruzioni della Banca d'Italia applicabili nel periodo di riferimento; in particolare, non applichi le c.d. nuove Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura, pubblicate nell'agosto 2009 dalla Banca d'Italia, da ritenersi vigenti solo a partire dall'01.01.2010, rimanendo invece applicabili, per il periodo sino al 31.12.2009, le precedenti Istruzioni, che escludevano dal calcolo del TEG "le CMS e gli oneri applicati in sostituzione della stessa come previsto dalla L.2/2009"; raffronti, poi, il risultato ottenuto con il tasso soglia, trimestre per trimestre; nel caso di superamento originario del tasso soglia, applichi la sanzione ex art. 1815 comma II

- c.c. e, nel diverso caso di usura sopravvenuta, il tasso di sostituzione del TUB ovvero, in alternativa, la riconduzione al tasso soglia medesimo; escluda la sommatoria degli interessi di mora;
- f. all'esclusione della capitalizzazione sino all'approvazione, anche mediante semplice comunicazione a cui non abbia fatto seguito il recesso, della clausola di reciprocità contemplata dalla nota delibera CICR del 2000;
- g. indichi, sulla scorta di quanto sopra, il saldo finale di ciascun rapporto azionato in via monitoria da parte opposta.

Quanto, ai rapporti di conto corrente dedotti in compensazione da parte opponente per i quali è stata versata documentazione (non i contratti), ad esclusione, quindi, del rapporto Novalinea s.r.l. Credito Italiano ed in relazione, invece, ai soli rapporti Novalinea s.r.l. con Cassa di Risparmio di Trieste, Rolo Banca 1473 (quanto a Cariverona, trattasi di rapporto incluso nelle pretese monitorie), sempre che la documentazione a disposizione sia a ciò sufficiente, il C.T.U., letti gli atti e i documenti di causa, assunte informazioni dalle parti o da terzi, anche enti pubblici, esaminata la documentazione prodotta e/o depositata in Cancelleria o acquisita dalle parti (quelli ritualmente depositati e ricostituiti), proceda:

- a. all'accertamento delle condizioni contrattuali: descriva la tipologia delle operazioni bancarie poste in essere tra le parti ed oggetto di causa indicandone la data o le date di inizio e l'eventuale termine indicando separatamente le voci contrattuali previste per il calcolo degli interessi, commissione di massimo scoperto, calcolo giorni di valuta;
- b. a descrivere lo sviluppo degli affidamenti concessi dalla banca nel corso del rapporto;
- c. all'accertamento della regolamentazione negoziale delle commissioni di massimo scoperto (d'ora in avanti CMS), laddove possibile sulla scorta della documentazione acquisita. Stante la mancata proposizione dei contratti da parte opponente, il che non consente di ritenere non pattuita per iscritto e non specificamente determinata la CMS, indichi l'importo della commissione senza capitalizzazione fino all'applicazione della delibera CICR 2000;
- d. all'esclusione dei costi non dovuti in quanto non dovuti ex lege (es. imposte o tasse; stante la mancata produzione dei contratti da parte dell'opponente si terrà conto degli altri costi, da doversi ritenere pattuiti in mancanza di prova contraria);

- e. all'accertamento dell'usurarietà lamentata: verifichi, a tal fine, se il tasso degli interessi applicato dall'istituto di credito risulti o no usurario secondo i parametri della legge, in conformità alle formule di calcolo previste nelle istruzioni della Banca d'Italia applicabili nel periodo di riferimento; in particolare, non applichi le c.d. nuove Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura, pubblicate nell'agosto 2009 dalla Banca d'Italia, da ritenersi vigenti solo a partire dall'01.01.2010, rimanendo invece applicabili, per il periodo sino al 31.12.2009, le precedenti Istruzioni, che escludevano dal calcolo del TEG "le CMS e gli oneri applicati in sostituzione della stessa come previsto dalla L.2/2009"; raffronti, poi, il risultato ottenuto con il tasso soglia, trimestre per trimestre; nel caso di superamento originario del tasso soglia, applichi la sanzione ex art. 1815 comma II c.c. e, nel diverso caso di usura sopravenuta, il tasso di sostituzione del TUB ovvero, in alternativa, la riconduzione al trasso soglia medesimo; escluda la sommatoria degli interessi di mora;
- f. all'esclusione della capitalizzazione sino all'approvazione, anche mediante semplice comunicazione a cui non abbia fatto seguito il recesso, della clausola di reciprocità contemplata dalla nota delibera CICR del 2000;
- g. indichi, sulla scorta di quanto sopra, il saldo finale di ciascun rapporto opposto in compensazione da parte opponente.

All'esito di tali complessivi accertamenti, indichi il CTU, operate eventuali compensazioni che fossero necessarie, l'ammontare del saldo risultante dai suddetti rapporti.

Effettui il tentativo di conciliazione.".